

**Art. 1**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

L'Avis comunale di Terni che aderisce all'AVIS Nazionale in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo [ovvero dal Consiglio Nazionale] del 16 Luglio 2004 è stata costituita nell'anno 1952 e attualmente ha sede in TERNI via L. Aminale n.30.

Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Avis comunale di Terni.

**ART. 2**

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA**

La regolare posizione dei soci persone fisiche aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione agli atti della Segreteria dell'Avis comunale di Terni.

Ove aderiscano, all'Avis comunale di Terni, anche Avis di base, la regolare posizione dei soci persone fisiche alle stesse associati, presenti in Assemblea dell'Avis comunale di Terni, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri alla luce della documentazione inviata dalle rispettive Avis di base.

Tale documentazione consiste in:

Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti delle Avis di base;

Elenchi nominativi dei soci persone fisiche in regola con le disposizioni statutarie e, dunque, aventi diritto a partecipare all'Assemblea dell'Avis comunale di Terni sovraordinata;

Certificazione attestante l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative, ove previste;

Ogni Presidente delle Avis di base eventualmente associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.

La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Ordinaria dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

**ART. 3 QUOTE SOCIALI**

Compete all'Assemblea Ordinaria dell'Avis comunale di Terni, su proposta del Presidente associativo pro tempore, di determinare, mediante apposita delibera, una eventuale quota sociale a carico delle persone fisiche aderenti, nonché le modalità di versamento della quota stessa.

**ART. 4**

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI**

La sede dell'Assemblea Ordinaria degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Comunale.

La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Ordinaria alla quale aderiscano Avis di base è fatta con avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica - al Presidente di ciascuna Avis di base associata.

La convocazione dei soci persone fisiche è inviata a ciascun associato, per iscritto e nominativamente, a mezzo del servizio postale, anche se pubblicata su apposita rivista associativa.

Ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell'Avis comunale di

riferimento.

La documentazione dovrà essere disponibile non meno di 3 giorni prima dell'Assemblea.

#### **ART. 5**

##### **SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo – ove istituito - e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Consiglio Direttivo tutti i provvedimenti del caso.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.

#### **ART. 6**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo Comunale, su proposta del Collegio dei Revisori dei Conti, può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Comunale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Avis Comunale ed al Presidente.

I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo Comunale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile. Ove, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, l'organo di controllo dell'Avis comunale di Terni sia costituito monocraticamente da un solo Revisore dei Conti, le norme di cui al presente articolo si applicano all'unico revisore.

#### **ART. 7**

##### **NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE**

L'Avis comunale di Terni deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma congiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o dal Vicepresidente.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo Comunale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne

formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

## **ART. 8**

### **CARICHE**

L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale, del Comitato Esecutivo - ove istituito - e del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimenti che possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, occorre tenere conto del possibile pregiudizio che, per l'Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell'Avis comunale di Terni è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti.

## **ART. 9**

### **NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell'Associazione, le benemerienze associative, gli organi, la costituzione e l'adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.

Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell'AVIS nella seduta dell'11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all'art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.

E' nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell'Avis comunale di Terni.

Per le avis di nuova costituzione ed adesione.

Ovvero del Revisore dei Conti, ove non sussista un Collegio.